

Oggetto: Approccio di **Banca Progetto** sui temi relativi al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Banca Progetto, in ottemperanza alla normativa in tema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alle proprie policy interne:

- adotta procedure interne idonee ad evitare il coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- adotta le misure necessarie per raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della conoscenza effettiva del cliente e del titolare effettivo del rapporto / operazione, utilizzando i documenti, i dati e le informazioni ottenuti da fonti ritenute affidabili e indipendenti;
- garantisce l'astensione da operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o ammontare e dall'instaurare o mantenere rapporti continuativi che presentino profili di anomalia accertati;
- attua misure rafforzate nei casi in cui si determinino situazioni che comportino un maggiore rischio di riciclaggio o siano riconducibili a persona fisica (cliente / esecutore) che ricopra o abbia ricoperto importanti cariche pubbliche;
- pone particolare attenzione nella valutazione dell'operatività riconducibile a soggetti in relazione ai quali siano pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione;
- presta massima attenzione ad operazioni con soggetti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- trasmette le segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria, comunica alle Autorità competenti le segnalazioni ed altre informazioni che riguardino casi potenziali di riciclaggio e inoltra le segnalazioni delle infrazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- effettua, in fase di censimento anagrafico del cliente, i controlli finalizzati a verificare la presenza del soggetto nelle *black list* (liste ONU, OFAC, UE, etc.);
- valuta attentamente bonifici a favore di soggetti / Paesi inclusi nelle liste OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) del Dipartimento del Tesoro degli USA;
- si astiene, in via generale, dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con controparti o clientela avente residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea¹, o sottoposti ad Embargo², secondo le normative volta per volta vigenti.

¹ Regolamento delegato (UE) 2021/37 del 7 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

² Elenco definito dal Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) del Ministero del Tesoro.

- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con banche di comodo (c.d. "shell banks³");
- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi riguardanti libretti di deposito bancari o postali al portatore;
- si astiene dall'instaurare rapporti continuativi o effettuare operazioni occasionali con controparti di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

In particolare, si intendono ad alto rischio, o sottoposti ad embargo, secondo le normative volta per volta vigenti, i seguenti Paesi⁴:

- Afghanistan
- Bahamas
- Barbados
- Bielorussia
- Botswana
- Cambogia
- Comore
- Congo (Repubblica Democratica)
- Corea del Nord
- Costa d'Avorio
- Egitto
- Eritrea
- Ex Repubblica Federale di Jugoslavia
- Ghana
- Giamaica
- Iran
- Iraq
- Liberia
- Libia
- Maurizio
- Myanmar/Birmania
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Repubblica di Guinea
- Repubblica di Moldavia
- Siria
- Somalia
- Sudan
- Trinidad e Tobago
- Ucraina/Russia
- Uganda
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Yemen
- Zimbabwe

Tale lista potrà subire modifiche o integrazioni a seguito delle disposizioni normative senza che sia necessario una ulteriore specifica comunicazione.

³ Banche che non hanno una presenza fisica (ossia, una struttura organica e gestionale significativa) nel paese in cui sono legalmente costituite e autorizzate all'esercizio dell'attività, né sono affiliate a un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata.

⁴ Al 30 Ottobre 2021.